

EFFETTI DEL CONTRATTO

Rif. Legislativi:

Art. 1372: "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"

Art. 1374: "Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi o l'equità"

Definizioni

Contratto: fonte d'obbligazioni e reciprocamente di diritti delle parti;

Rapporto contrattuale: l'insieme delle dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto

- Il contratto, una volta concluso ha forza di legge tra le parti (ha forza di legge: 1372, 1° Co.); è sì un atto d'autonomia privata che esse possono compiere o no, ma una volta che si è perfezionato le parti sono tenute a rispettarlo così come sono tenute a rispettare la legge.
- Mutuo dissenso:
 - 1) È l'atto uguale e contrario al contratto, è diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale
 - 2) È figura contrattuale a sé stante, per cui non partecipa del tipo contrattuale cui appartiene il contratto da risolvere
 - 3) Non deve rivestire la forma del contratto da risolvere se non il dissenso non abbia ad oggetto un immobile.
 - 4) Trascrizione del contrarius consensus di una vendita immobiliare va trascritto a norma dell'articolo 2655 annotandolo a margine del precedente atto poiché si considera condizione risolutiva di esso.
 - 5) Ha effetto retroattivo fra le parti, ma fa salvi i diritti dei terzi acquistati medio tempore; restano salvi gli effetti dell'annotazione del mutuo dissenso nei registri immobiliari
- Recesso unilaterale (art.1373)
In deroga al principio che il contratto non si può sciogliere che per mutuo dissenso:
 - 1) Il contratto può consentire ad una o entrambe le parti la facoltà di recedere
 - 2) È un atto unilaterale recettizio, quindi non richiede l'accettazione dell'altro contraente, ma solo che sia comunicato a quest'ultimo per produrre i suoi effetti.
 - 3) Nei contratti ad esecuzione continua, scioglie il contratto senza produrre effetto retroattivo; quindi le parti non possono pretendere la restituzione di ciò che hanno prestato fino a quella data.
- Definizioni
 - Contratti ad esecuzione istantanea: il cui adempimento si esaurisce per entrambe le parti nel compimento di un solo fatto simultaneo alla conclusione del contratto o senza apprezzabile intervallo di tempo rispetto ad essa
 - Contratti ad esecuzione differita: il cui adempimento delle prestazioni si esaurisce in tempi frazionati
 - Contratti ad esecuzione periodica: obbligano le parti a prestazioni continua che deve essere periodicamente nel tempo ripetuto.

119. Gli effetti del contratto tra le parti

L'art. 1372, al primo comma, stabilisce che «il contratto ha forza di legge tra le parti». Tale statuizione sta a significare che l'accordo delle parti, in quanto destinato a creare un regolamento d'interessi, si traduce in un complesso di regole che, una volta poste, vincolano le parti stesse con la forza propria delle norme giuridiche.

L'impugnatività
del contratto

L'impegnatività del contratto implica innanzitutto che esso non può essere sciolto unilateralmente ma soltanto «per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge» (art. 1372 co. 1).

Le parti tuttavia possono «pattuire», a favore di una o di entrambe, il diritto di recesso cioè il diritto (potestativo) di liberarsi unilateralmente dagli impegni assunti con il contratto (art. 1373). Tale diritto, però, potrà essere esercitato solo finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione: sì che, esso rimarrà precluso nel caso in cui, ad es., il contratto ad effetti reali (es. compravendita) avrà prodotto in tutto o in parte l'effetto traslativo, ovvero l'obbligazione nascente dal contratto sia stata in tutto o in parte adempiuta.

Il diritto di
recesso

È salvo, comunque, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1373, ogni patto contrario (purché non pregiudizievole per i diritti dei terzi).

Regole particolari vigono, invece, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (detti anche contratti di durata: es. comodato, locazione di immobili urbani ecc.). In relazione a tali contratti, qualora non sia predeterminata la durata, il diritto di recesso, configurandosi sostanzialmente quale strumento per interrompere un rapporto che altrimenti si protragrebbe senza limiti di tempo, può essere esercitato anche in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione.

In tali casi gli effetti del contratto cessano a partire dal momento in cui viene esercitato il diritto stesso (sì che restano salve le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione).

Talvolta il diritto di recesso viene attribuito ad una parte verso un corrispettivo, rappresentato di solito da una somma di danaro che, a seconda dei casi, viene consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto (c.d. caparra penitenziale: art. 1386), ovvero in cui il diritto di recesso viene esercitato (c.d. 1373 co. 3); in argomento, v. § 133.

Secondo è mezzo ad effetti reali:
essere diventa proprietario nel momento in
cui si conclude l'accordo.

Contratto reale:

si conclude con la consegna: deposito-mutuo

Contratto ad effetti reali

quello che fa nascrevere solo l'effetto.

Se il venditore è di cose già nato il possesso può cambiare
proprietà e ha avuto così la spiegazione.

121. Gli effetti obbligatori e gli effetti reali

Dal punto di vista degli effetti i contratti si distinguono in contratti con effetti obbligatori e contratti con effetti reali. I primi sono quelli che programmano la nascita di un rapporto obbligatorio, i secondi sono quelli che hanno ad oggetto il trasferimento, da un soggetto a un altro, di un diritto reale (es. la proprietà di una cosa determinata, un diritto di usufrutto già costituito - c.d. cessione di usufrutto - ecc.) o di

un altro diritto (ad es. un diritto di credito: la cessione del credito disciplinata negli artt. 1260 ss.); perciò si dicono anche contratti traslativi.

Sono contratti ad effetti reali anche quelli con cui si costituiscono su una cosa diritti reali limitati (es., costituzione del diritto di usufrutto, di parte del proprietario, a favore di un determinato soggetto).

Non sempre i contratti che programmano il trasferimento della proprietà su una cosa sono idonei a produrre l'effetto traslativo: affinché tale effetto si produca è necessario che la cosa sia determinata e che appartenga a colui che la trasferisce; l'art. 1378 dispone, infatti, che nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (ad es. grano) la proprietà si trasmette con l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti: ciò significa che perché si produca l'effetto reale (trasferimento della proprietà) non è sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato, ma è necessario un ulteriore atto, l'individuazione, appunto.

Ed ancora, l'art. 1478 dispone che il contratto che ha per oggetto il trasferimento di una cosa che non è del venditore produce non già l'effetto traslativo (nessuno, infatti, può trasmettere ad altri ciò che non è nel suo patrimonio), bensì un effetto meramente obbligatorio, consistente nella nascita, a carico del venditore, dell'obbligo di procurare al compratore l'acquisto della proprietà della cosa: a tal fine il venditore dovrà acquistare la cosa dall'effettivo proprietario; solo in questo momento la proprietà passerà - automaticamente - al compratore.

La nozione di contratto ad effetti reali (traslativi o costitutivi) si ricava direttamente dal diritto positivo, e precisamente dall'art. 1376 il quale stabilisce: «nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso legittimamente manifestato».

Tale disposizione, sancisce tra l'altro, il princípio del consenso traslativo, il principio, cioè, secondo cui il consenso è di per sé idoneo (cioè, necessario e sufficiente) a produrre effetti reali. Esso è espressione del più ampio princípio consensualistico, vigente nel nostro ordinamento, secondo cui il consenso delle parti legittimamente manifestato è idoneo a produrre gli effetti programmati, «reali» ed «obbligatori» che siano.

Un'eccezione a tale principio è rappresentata dai c.d. contratti reali (§ 107, b), da quei contratti, cioè, tassativamente previsti dalla legge, per il cui perfezionamento - oltre al consenso - è necessaria la consegna della cosa (es. comodato, mutuo, deposito, pegno).

Il principio
del consenso
traslativo

Il principio
consensualistico

123. Segue. La rilevanza esterna del contratto e l'opponibilità

Il principio di relatività riguarda l'efficacia diretta del contratto, nel senso cioè che esso è inteso a stabilire chi sono i destinatari degli effetti del contratto. Abbiamo già visto che tali destinatari sono le parti; possono essere anche i terzi quando l'effetto è favorevole, e salva, comunque, la facoltà di rifiuto.

La rilevanza esterna Il suddetto principio non riguarda, invece, la c.d. efficacia riflessa del contratto, ossia la sua **rilevanza esterna**, la sua rilevanza, cioè, rispetto ai terzi.

a) Tale rilevanza si manifesta in primo luogo nel fatto che i terzi hanno il dovere di rispettare le posizioni giuridiche sorte dal contratto (e in caso di violazione sorge l'obbligo di risarcire il danno ex art. 2043).

b) La rilevanza esterna si manifesta, inoltre, nel fatto che il contratto può costituire il *presupposto di posizioni giuridiche riguardanti i terzi*.

Es. nell'ipotesi di vendita di beni della comunione ereditaria, il coede in quanto titolare di un diritto di prelazione, può esercitare il suo diritto di riscatto (c.d. retratto successorio: art. 732), proprio sul presupposto del contratto di compravendita al quale è rimasto estraneo (v. 189).

c) L'efficacia riflessa si manifesta, infine, nella c.d. **opponibilità** (degli effetti) dei contratti di alienazione a quei (particolari) terzi che vantano posizioni giuridiche *in conflitto* con quella dell'acquirente (posizioni giuridiche cioè, in tutto o in parte incompatibili con l'acquisto contrattuale).

EFFICACIA DEL CONTRATTO.

Iniziamo a parlare in linea generale del rapporto tra validità ed efficacia. Invalidità ed efficacia possono anche coincidere, un contratto invalido può essere inefficace ma può anche essere efficace, ad es. se il contratto annullabile se non ne ha chiesto l'annullamento produce effetti quindi in tal caso si ha un contratto invalido ed efficace, naturalmente il contratto nullo è contratto che non produce effetti pur di in tal caso c'è sovrapposizione tra invalidità ed inefficacia, però invalidità ed inefficacia sono due concetti da tenere distinti perché non sempre coincidono. Abbiamo visto il principio consensualistico, 1376: il contratto produce effetti grazie al consenso, ad es. nel contratto di compravendita l'acquirente dà il suo consenso con il semplice consenso prescindendo dalla consegna del bene, naturalmente nei contratti ordinari (contratti che necessitano di una forma specifica a pena di nullità) il consenso deve sempre essere manifestato in forma scritta. Il principio consensualistico ha delle deroghe. I contratti reali sono contratti nei quali non basta il semplice consenso ma è necessaria la consegna del bene. Il principio consensualistico risponde ad una esigenza di celerità nei repp. giuridici, nei contratti reali viene data preferenza alla celerità rispetto alla celerità e ciò avviene nei contratti di mutuo, di deposito, di comodato ove la consegna del bene attiene alla fase del perfezionamento dell'accordo. L'efficacia degli atti negoziali di regola è circoscritta alle parti, il contratto produce effetti solo tra le parti. L'effetto traslativo di un contratto può essere immediato o diffuso a seconda se l'avente causa acquista la titolarità del dante causa immediatamente o in una fase successiva in cui l'acquisto effettivo è subordinato a un fatto, ad un evento successivo; l'ipotesi dell'effetto diffuso si ha nel caso di contratto di compravendita di cosa peregrina, in tal caso l'effetto traslativo è diffuso ad un momento successivo ossia quello della effettiva individuazione del bene, lo stesso accade nei contratti di compravendita di cosa futura o di cosa altri, 1478. Bisogna fare attenzione, quando l'effetto traslativo è diffuso comunque il diritto si acquista sempre in forza del consenso, l'effetto della titolarità è diffuso ma la fonte del diritto è il contratto e quindi il consenso. L'effetto, la fase istrutiva dell'accordo può essere immediato ossia prodotto immediatamente già solo x il consenso oppure diffuso ossia il diritto al trasferimento si acquista in forza di un evento successivo però il fondamento è sempre nel consenso.

caso il principio conservativo trova sempre applicazione. Diretta è l'ipotesi dei contratti reali dove diritto stesso si acquista soltanto se c'è la consegna. Come sappiamo gli atti si distinguono in atti in senso stretto e negozi quindi gli effetti possiedono distinguibili in negoziali e legali. Effetti negoziali si ha nel neg. giuridico perché sono effetti voluti dalle parti, effetti legali si hanno nell'atto in senso stretto perché a prescindere dalla volontà del soggetto l'atto produce effetti voluti dal legislatore. Ipotesi di fatto giuridico in senso stretto è prevista nel 476: se il chiamato dispone di un bene dell'eredità, vuole o meno accettare l'eredità, automaticamente si ha l'acquisto dell'eredità, l'effetto dell'acquisto è prodotto inoltre personalmente dalla volontà del soggetto ma x esclusiva volontà del legislatore, quindi si tratta d'un atto giur. in senso stretto e gli effetti sono effetti legali. L'autonomia negoziale è strettamente collegata al problema degli effetti, l'autoregolamentazione ossia il potere di regolare da sé i propri interessi e pure di il potere delle parti di determinare gli effetti è in concetto strettamente collegato agli effetti; l'autoregolatori più anche mancare che il legislatore pone dei limiti all'autonomia negoziale, così che non può mancare che il legislatore interviene con dei condizionamenti all'autonomia negoziale basta pensare ai contratti del consumatore ove le parti non sono del tutto libere, specialmente l'imprenditore, di imporre qualsiasi tipo di clausola che le clausole vessatorie possano essere dichiarate nulle quindi di un limite al contenuto del contratto. Oltre a questa ipotesi qual'è il rapporto tra efficacia negoziale e legislatore?

L'efficacia negoziale è sempre più integrata, gli effetti prodotti dal negoziato non sono soltanto effetti voluti delle parti ma sono spesso effetti voluti dalla legge, quindi effetti legali anche in rapporto al negoziato. Basti pensare alla licita, illicita e iniziativa del negoziato, all'art. 1374 → il contratto produce non soltanto gli effetti voluti delle parti, non soltanto quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o la mancanza secondo gli usi e la equità, all'art. 1369 → espressioni con più sensi, che è una forma di controllo degli effetti, di integrazione degli effetti, all'art. 1375 → regole di condotta che incidono sugli effetti del negoziato che si ha in condizionamento dell'autoregolamentazione da parte del legislatore, all'art. 1339 → intenzione automatica di clausole, se le parti introducono una clausola che però è differente da una clausola voluta dal legislatore in tal caso si introduce automaticamente la clausola voluta dal legislatore, all'art 1340 → cla-

so che si intendono insieme nel contratto anche se le parti non dicono nulla, quindi altro controllo
autonomia negoziale. Con riferimento agli effetti del contratto, l'art. 1372 dice che il contratto ha for-
za di legge tra le parti, questo significa che secondo la regola generale gli effetti del contratto possono pro-
ducere solo a carico delle parti, non può essere sciolto che per motivo consenso o per cause ammesse della legge.
Il contratto ha forza di legge tra le parti, parti in senso formale e parti in senso sostanziali; può essere
sciolto per motivo consenso ossia se le parti si accordano societarialemente per far sì che il contratto non pro-
duca più effetti tra le parti, il motivo di senso deve essere raggiunto nella stessa forma del contratto, il mo-
tivo consenso è in vero e proprio contratto successivo con il quale le parti decidono che il contratto concluso
presentivamente non produce più effetti, il motivo consenso non elimina gli effetti già prodotti dal contrac-
tato ché vengono eliminati solo gli effetti non ancora prodotti quindi il motivo consenso ha efficacia ex-
moto (da quel momento in poi); il contratto non produce effetti tra le parti anche nei casi previsti dalla
legge: comune finale, condizione resolutiva, recesso, invalidità, risoluzione, rescissione. Il recesso è
un potere particolare in forza della quale è previsto che una delle 2 parti possa liberarsi unilateralmente
dal vincolo senza il consenso dell'altro contraente, il recesso può trovare fondamento dalla volontà delle par-
ti o dalla volontà del legislatore; il legislatore prevede in alcune ipotesi automaticamente la possi-
bilità di recedere, art. 1641, art. 1685, vi sono casi nei quali il recesso è previsto per volontà delle par-
ti, art. 1343 → è possibile effettuare il recesso fino a che non c'è stato inizio di esecuzione e perciò
differisce dal recesso nei contratti del consumatore ché in questi il recesso è voluto dal legislatore
si verifica dopo la consegna. Naturalmente il consenso previsto dalle parti, ammesso nella stessa forma
del contratto che si vuole estinguere, si ha sia nei contratti ad effetti obbligatori sia nei contratti ad effetti
reali. Analizziamo adesso il problema del rapporto contratto - terzi. Terzo si intende coloro che è
estraneo alla fattispecie contrattuale e non ha dato il proprio consenso, il contratto può produrre effetti
nei confronti di soggetti che non hanno dato il proprio consenso, chi sono i terzi? In linea generale il
contratto produce effetti soltanto tra le parti, art. 1342, produce effetti nei confronti dei terzi solo nei
caso previsti dalla legge; secondo questa impostazione se non è stabilito dalla legge i terzi non pos-
sono vedersi prodotti degli effetti nella propria sfera patrimoniale ché non hanno dato il proprio
consenso, questa impostazione risponde alla teoria della volontà secondo la quale si possono produrre

nella sfera patrice del soggetto soltanto quando il soggetto ha dato il proprio consenso, si evince un principio generale di relatività degli effetti → gli effetti negoziali sono relativi alle parti, quindi in principio di intangibilità delle sfere giuridiche → la sfera giuridica è tangibile solo se c'è consenso, a questo punto si potrebbe dire che la produzione degli effetti nei confronti dei terzi è eccezionale nel senso che è un'ipotesi eccezionale perché la regola e la relatività degli effetti (l'efficacia nei confronti dei terzi è l'eccezione alla regola e si ha soltanto nei casi previsti della legge). Alcuni criticano perciò la impostazione x la semplice circostanza che vi sono ipotesi di effetti che si producono nei confronti dei terzi e sono effetti favorevoli, quindi parte della dottrina dice che il principio di intangibilità delle sfere giuridiche è da rivedere perché il contratto produce effetti in capo al terzo anche nei casi non previsti della legge poiché gli effetti prodotti in capo al terzo siano effetti favorevoli e anche senza il consenso del terzo. Tali concesioni sono entrambe da criticare perché ci sono alcuni casi dove si hanno degli effetti favorevoli in capo ad un soggetto ma è necessario sempre il suo consenso, es. nella diminuzione art. 782, nel comodato, nel contratto a favore di terzi. In realtà il principio della relatività degli effetti negoziali è sicuramente non assoluto, è derogabile e le ipotesi in cui è derogabile non sono eccezioni, dipende dal caso concreto, potrebbero essere tante regole tante eccezioni, l'importante è valutare gli interessi in gioco e stabilire se un soggetto deve dare o no il consenso e può essere derogato dal principio dell'intangibilità, principio dell'intangibilità che non è assoluto ma è derogabile in base agli interessi in gioco; quindi possiamo dire che il contratto produce effetti in capo al terzo nei casi previsti della legge e ogni volta che il terzo non ha un interesse meritevole (es. se nella remissione il debito non ha un interesse giuridicamente meritevole e il cred. rigetta il debito l'effetto comunque si produce in capo al debito anche se il legislatore non lo prevede) anche se la legge non lo prevede, se il terzo ha un interesse in gioco e necessario il suo consenso, quindi il principio dell'intangibilità presso così è criticabile, non è vero che tutte le altre ipotesi sono eccezioni, non è vero che gli effetti si producono in capo al terzo senza il consenso solo nei casi previsti, in realtà è un'ipotesi più specifica xché il contratto produce effetti tra le parti e produce effetti in capo al terzo quando il terzo non ha interessi in gioco anche senza il suo consenso, quindi parlare del principio assoluto dell'intangibilità e parlare di eccezioni in tutte le altre ipotesi è non del tutto corretto. Vi sono poi ipotesi di mezzi unilaterali che producono effetti in capo al soggetto senza il suo consenso, es. diritto

stativo dell'affiancazione, convalida art. 1444 → in tale ipotesi si ha un effetto nei confronti del soggetto che è libero perché non è necessario il consenso, però l'ordinamento considera l'intervento dell'altro costruttore come non giuridicamente meritevole. Dobbiamo adesso vedere in aspetto degli effetti che presentano del problema degli effetti nei confronti dei terzi, quando si hanno più agenti causa e il problema di valutare chi abbia acquisito il diritto prima degli altri e il problema degli effetti anche nei confronti dei terzi, il soggetto acquisita il diritto nei confronti di chiunque in base al principio della conoscibilità ai terzi per quanto riguarda i beni immobili, ossia chi per primo ha dato conoscenza ai terzi e non chi per primo ha concluso il contratto (deroga al principio concursualistico), quindi per i beni immobili vale la priorità della trascrizione, se il contratto ha ad oggetto un diritto personale di godimento vale sempre il principio della conoscibilità ai terzi ma si applica il 1380 e non c'è la trascrizione, se il contratto ha ad oggetto un bene mobile si applica il 1153, quindi vi sono diverse discipline a seconda del tipo di bene; il problema dell'opponibilità ai terzi degli effetti del contratto è un problema diverso degli effetti tra i costruttori, l'effetto tra i contraenti volendo è idoneo a verificarsi anche tra più contratti però nel caso si hanno più contratti si applica la